


**COMUNE DI MORES**  
**Provincia di Sassari**



Copia conforme

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b> Approvazione regolamento e determinazione all'quote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" - anno 2012	<b>N° 15</b> del 03.05.2012
--	--------------------------------

L'anno duemila dodici, il giorno giovedì tre del mese di maggio, alle ore 17,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune, in seduta ordinaria ed in prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri con avviso n° 2400 del 26.04.2012, presieduto dal Sindaco, Ing. Antonio Demartis, si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

Consiglieri		Consiglieri presenti: n. 11	Consiglieri assenti: n. 2
DEPARTIS	Antonio	X	
CHIGHINE	Maria Egile	X	
VIRDIS	Enrico Euclide	X	
DEPARTIS	Genny	X	
AREDDU	Cesare Augusto	X	
DONGU	Antonio	X	
MANNU	Bruno	X	
PISANU	Elisabetta	X	
SERRA	Giovanna Maria	X	
SERRA	Domenico	X	
PINNA	Luigi Michele		X
SASSU	Stefania	X	
PIGA	Mario		X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott. Walter Enzo Marchetello;

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

DELIBERA C.C. n. 15 del 03.05.2012

OGGETTO: Approvazione regolamento e determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" - anno 2012

## IL PRESIDENTE

Nell'introdurre il presente O.d.G., rammenta che il Governo, in ambito della manovra finanziaria di risanamento dei conti pubblici ha reintrodotta l'ex ICI prima casa e le nuove aliquote da adottare per l'imposizione dell'imposta sugli immobili. Quindi concede la parola all'Assessore Chighine Maria Egie per illustrare l'argomento;

Illustra il punto in approvazione l'Assessore Chighine Maria Egie, che afferma:  
Il nostro **primo-obiettivo**, in questo momento di grave crisi, è quello di condividere le difficoltà delle famiglie, cercando di trovare tutte le soluzioni possibili per aiutare i nostri concittadini

Come Ente-Locale-Responsabile però siamo costretti al rispetto della **LEGGE**, di conseguenza non possiamo incoraggiare iniziative rivolte rifiuto l'**IMU**, giacché si tratterebbe di un atto di disobbedienza-fiscale, con conseguenze amministrative e penali a carico del Comune.

Riteniamo che chi abbia un ruolo istituzionale non deve alzare steccati; inoltre dire **NO** all'**IMU** diventa un incentivo all'evasione fiscale e non sicuramente **un contributo x modificare** una TASSA ritenuta, dai cittadini, **ingiusta, iniqua e insostenibile**, ma che in parte, ricordiamo, serviva e serve ancora oggi per pagare le spese generali del Comune, soprattutto i servizi che creano anche occupazione (è l'unica vera entrata). I tagli ai Comuni impediscono di dare risposte ai cittadini.

**Però detto questo che andava pur detto:** vorremmo che lo stato non si ricordi dei Comuni solo quando si tratta di riscuotere le tasse, specialmente nel caso in questione perché potrebbero causare del fenomeno sociali; per molti, infatti, sarà impossibile adempiere il proprio dovere.

In pratica il Comune deve fare l'esattore-fiscale per le tasse imposte dallo Stato, dove le entrate minori sono proprio a carico dell'**ENTE**.

Questo giustamente non ci piace giacché risulta un atto d'imperio che non tiene conto oggi della potestà regolamentare degli Enti-Locali; giustificando il tutto con la situazione contingente.

Vogliamo ricordare che l'**IMU** era un'imposta nata in una visione federalista che attribuiva maggiore autonomia e senso di Responsabilità Agli Enti Locali.

Purtroppo oggi, paradossalmente, l'**IMU** in realtà non è una Tassa Comunale ma dello Stato (una *patrimoniafe occulta*).

Noi non possiamo altro che chiedere ai cittadini il **rispetto** della **LEGGE** però vorremmo dallo Stato contemporaneamente il **rispetto** delle **Autonomie- Locali**. È vero che ci vuole più controllo sulle spese però è anche vero che ci vuole più autonomia.

Per quanto suddetto vorremmo promuovere una supplica anche **NOI** al presidente dell'ANCI (**Graziano Del Rio**, Sindaco di Reggio Emilia, in Sardegna sono 377 i Comuni Sardi sostenuti dall'AnCI che però non approvano la disobbedienza civile) per **raddoppiare** gli sforzi nel confronto con il Governo-Nazionale affinché:

- L'IMU sia una - tantum solo per le situazioni di emergenza contingente (perché non si sono toccati grandi patrimoni della Finanza??);

- La diminuzione della percentuale relativa allo Stato;

- Affinché si faccia chiarezza sul pagamento dell'IMU x il settore primario della Sardegna, che è quello agro-pastorale (evitare definitivamente L'IMU sui fabbricati rurali strumentali e sui terreni che ricadono in zone svantaggiate).

Per quanto riguarda il Comune di Mores, considerata la situazione economica generale, ed in particolare occupazionale, abbiamo pensato di ridurre tutte le aliquote IMU, valutando attentamente il bilancio.

Naturalmente siamo favorevoli, se sarà possibile, a rivedere le aliquote IMU per il prossimo anno, però soltanto dopo la verifica di questa prima fase-sperimentale, legati anche ai tagli delle risorse destinate agli Enti-Locali, da parte dello Stato.

Intervento della Sig.ra Sassu Stefania, che richiede chiarimenti in merito;

Intervento del Sig. Serra D., lamenta la difficile situazione economico e sociale in cui versa il paese con l'applicazione delle onerose imposte. Infine ritiene, per quanto affermato, che da parte dell'Amministrazione, poteva fare molto di più. Non è d'accordo con la maggioranza per l'applicazione della riduzione delle aliquote IMU, proponendo nel contempo un' aumento significativo della aliquota sulla seconda casa, non definendo la percentuale dell'aumento proposto. Infine propone di istituire, come motivo trainante, la nuova tassa "l'imposta di scopo", per realizzare nuovi investimenti per i L.L.P.P.;

Dichiarazione di voto del Sig. Serra D., che preannuncia il voto contrario al presente O.d.G.

Intervento del Sig. Dongu, come dichiarazione di voto, che vota favorevole ai contenuti e alle proposte contenute nella presente, constatato preliminarmente che l'Amministrazione ha adottato e ridotto tutte le aliquote minime di legge, soprattutto tenuto conto della situazione economica - sociale della cittadinanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima del singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO  
riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Con voti favorevoli 9 contrari 2 (Serra - - Sassu)

## DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

4) di determinare, sulla scorta della relazione prozionale statistica e dei relativi presunti introiti allegata sotto la lett. A), le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

- ALIQUOTA DI BASE  
0,74 PER CENTO (Ridotta rispetto all'aliquota di legge)
- ALIQUOTA ABBITAZIONE PRINCIPALE  
0,39 PER CENTO (Ridotta rispetto all'aliquota di legge)
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,1 PER CENTO (Ridotta rispetto all'aliquota di legge)
- ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDARIO ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  
0,4 PER CENTO
- ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI  
0,74 PER CENTO (Ridotta rispetto all'aliquota di legge)

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento;

7) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,

entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**COMUNE DI MORES**  
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03.05.2012



### **Art. 1 Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

### **Art. 2 Determinazione dell'imposta e detrazioni**

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente. E' ammessa un'unica detrazione "prima casa" per ciascun nucleo familiare.
3. L' aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota dell'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

### **Art. 3 Modalità di versamento e di riscossione**

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. Nel caso di più proprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri proprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## Art. 6 Riscossione coattiva

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontrati un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 8 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicando il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia temporaneamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti in un'apposita tabella allegata alla deliberazione di cui al comma successivo.
6. La Giunta comunale individualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili aventi caratteristiche similari per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato di vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nelle fasi dell'eventuale accertamento e contenutoso, il valore venale in comune commercio è determinato dall'ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla base degli elementi sopraindicati, dall'ufficio tecnico urbanistico che correda la stessa di una propria motivata relazione illustrativa.

## Art.5 Attività di accertamento

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 2 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

## Art. 4 Disciplina delle pertinenze

## **Art. 11 Accertamento e liquidazione dell'imposta**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illecittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

## **Art. 10 Disposizioni in materia di autotutela**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento;
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

## **Art. 9 Funzionario Responsabile**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:
  - a. Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
  - b. Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
  - c. Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

## **Art. 8 Sanzioni ed interessi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune ai quali è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato nelle sedi opportune il diritto alla restituzione.
2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.
3. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati nella misura legale, per il periodo decorrente dal più recente atto d'acquisto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni.

## **Art. 7 Rimborsi**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
4. Al personale addetto all'attività di gestione dell'Imposta Municipale Propria sono attribuiti, annualmente nelle forme di legge, compensi incentivanti in misura pari al 15% del maggior gettito effettivamente riscosso.
5. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.


#### **Art. 12 Disposizioni finali e transitorie**

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

#### **Art. 13 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).

Il Responsabile del Servizio  
Salvatore Gambella



Mores il 17.05.2012

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario comunale

Mores, \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo preventivo di legittimità del Co. Re. Co. - Co. Ci. Co di \_\_\_\_\_, come da richiesta agli atti, con il seguente esito (Art. 29 della L.R. 13.12.1994, n. 8): \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale

Mores, \_\_\_\_\_

- Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.E.L.).
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, comma 4, del T.U.E.L.).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il Segretario comunale  
f.to Dott. Walter Enzo Marchettiello

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio in data 17.05.2012 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.E.L.).

Il Segretario comunale  
f.to Dott. Walter Enzo Marchettiello

Il Presidente  
f.to Ing. Antonio Demattis